



ADEMPIMENTI E REQUISITI DI SICUREZZA PER LA SCELTA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

- di **Vittorio Mazzocchi**, *Direttore del Dipartimento tecnologie di sicurezza - ISPESL* e **Luciano Di Donato**, *1° Tecnologo del Dipartimento tecnologie di sicurezza - ISPESL*



Osservatorio
a cura dell'Ufficio
Relazioni con il Pubblico

Requisiti di sicurezza e adempimenti in capo al datore per l'impiego di «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro», questi i temi trattati dal Capo I, Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008. Secondo quanto disposto all'art. 70, le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto; per quelle costruite, invece, in assenza di queste disposizioni, la conformità delle stesse deve essere riferita all'Allegato V, D.Lgs. n. 81/2008. Sono stati stabiliti anche gli obblighi del datore di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori queste attrezzature, inerenti alla scelta, all'adozione di misure tecniche per la minimizzazione del rischio, alla rispondenza ai principi ergonomici degli ambienti lavorativi, alle verifiche di prima installazione e periodiche ecc.

Il Capo I, Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008¹⁾, ha esaminato e regolamentato l'impiego delle attrezzature di lavoro, definite come «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro», descrizione riportata all'art. 69, «Definizioni», TU.

La logica seguita per la realizzazione del Titolo III è stata quella di ottenere il miglior coordinamento possibile tra le direttive di prodotto e

quelle sociali. Questo diventa evidente dall'esame degli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 81/2008; infatti, l'art. 70, «Requisiti di sicurezza», ai commi 1 e 2, ha definito, rispettivamente, le attrezzature di lavoro che devono essere soggette alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (per esempio, la "direttiva macchine" 98/87/CE e il D.P.R. n. 459/1996) e le at-

trezzature di lavoro che, costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, di cui al comma 1, insieme a quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V (per esempio, macchine non marcate CE).

1) In fase di stesura dell'attuale D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stata rivolta, ai tecnici di tutte le amministrazioni centrali impegnate nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, la richiesta di accelerare i tempi della consegna delle diverse parti del documento. In ragione di questo, sarà opportuno considerare questo documento "in osservazione" in modo che, le stesse amministrazioni impegnate a diversi livelli e per i diversi campi di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, possano nel frattempo individuare eventuali "aggiustamenti e/o errata corrige".



L'Allegato V, «*Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione*», è suddiviso in due parti:

- parte I - «*Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro*»;
- parte II - «*Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche*».

Nella prima parte sono riprese, tra le altre, alcune prescrizioni già contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 come, per esempio, quelle dell'art. 36, «*Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro*», e quelle dell'Allegato XV, punto 2-bis, «*Prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro*»^[2].

Nella seconda parte, per esempio, ai punti 5.4, «*Macchine utensili per metalli*», o 5.6, «*Presse e cesoie*», si può osservare come si è tenuto conto della struttura e delle prescrizioni già contenute nel D.P.R. n. 547/1955. Sempre dall'art. 70, è possibile evidenziare i criteri della sorveglianza del mercato delle attrezzature di lavoro, riportati al comma 4, dove si rileva una piccola «svista» quando, nello stesso comma, si fa riferimento alla «*rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 2*» invece che al comma 1.

OBBLIGHI DEL DATORE

L'art. 71 ha riportato le prescrizioni

di quelle parti finalizzate alla sicurezza delle attrezzature di lavoro contenute nelle direttive sociali. Si può riconoscere nei punti di questo disposto quanto era già stato predisposto nel D.Lgs. n. 626/1994. Di notevole importanza è il comma 4, punto 3, dove è stato introdotto un concetto essenziale secondo il quale l'eventuale aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature di lavoro, se non volontario, deve essere stabilito con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera z) («*aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione*»).

È rimasto identico il concetto già espresso al punto 8-*quater*, D.Lgs. n. 626/1994, ripreso integralmente al comma 5, art. 71, per il quale è sempre possibile modificare le macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore (immissione sul mercato).

I NOLEGGIATORI E I CONCEDENTI IN USO

Il nuovo provvedimento, all'art. 72, ha ripreso quanto già consolidato in materia di vendita, di noleggio o di locazione finanziaria di attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di

prodotto. Quindi, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria un'attrezzatura di lavoro deve rilasciare, al momento della consegna, un «*attestato di conformità*» ai requisiti di sicurezza, di cui all'Allegato V, a chi acquisti, riceva in uso, in noleggio o in locazione finanziaria l'attrezzatura stessa. Inoltre, al comma 2 è precisato che chiunque noleggi o conceda in uso, a un datore di lavoro, attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, di manutenzione e di efficienza ai fini della sicurezza; dovrà anche acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'impiego, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III, TU.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il Titolo III si conclude con l'art. 73, il quale ha ripreso un concetto fondamentale come la formazione e l'informazione del personale già espresso all'art. 6, «*Informazione dei lavoratori*», direttiva 89/655/CEE, facendo riferimento sia alla formazione relativa alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro, sia alle «*situazioni anormali prevedibili*». Al punto 4 è richiesta un'adeguata e specifica formazione per i lavoratori incaricati di usare attrezzature di lavoro che richiedano particolari conoscenze e responsabilità, anche in relazione ai pericoli ai quali potrebbero essere esposti altre perso-

2) Il punto 2-bis, Allegato XV al D.Lgs. n. 626/1994, rappresenta l'integrazione apportata al D.Lgs. n. 626/1994 dall'art. 29, legge n. 62/2005, la quale ha indicato le «*prescrizioni da osservare per un uso sicuro delle attrezzature di lavoro*» che corrispondono esattamente a quella parte delle prescrizioni minime contenute nella direttiva comunitaria 89/655/CEE che la Corte di Giustizia Europea aveva ritenuto non esplicitamente presenti nella legislazione italiana dopo il suo recepimento.



ne, rimandando a quanto espresso al comma 7, lettere a) e b), art. 71.

LE ATTREZZATURE A PRESSIONE

Di particolare rilevanza, in questo contesto, sono le disposizioni riguardanti le attrezzature, gli insiemi e gli impianti sottoposti a pressioni di liquidi, di gas, di vapori e di loro miscele.

Al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 la normativa vigente sugli apparecchi a pressione era la seguente:

- R.D. 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione, il quale è stato completamente sostituito dal D.Lgs. n. 93/2000 di recepimento della direttiva PED, per la sola parte relativa alla costruzione degli apparecchi a pressione, e parzialmente sostituito dal D.M. n. 329/2004, per la sola parte relativa alla pianificazione delle verifiche di esercizio;
- D.M. 21 maggio 1974, «Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esone da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione», il quale è stato parzialmente modificato dal D.M. n. 329/2004 nelle parti in contrasto con gli articoli di quest'ultimo;
- D.M. 1° dicembre 1975, «Norme per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione», parzialmente modificato dal D.Lgs. n. 93/2000 di recepimento della direttiva PED;
- D.M. 29 febbraio 1988 relativo ai serbatoi per GPL, parzialmente modificato dal D.M. 23 settembre 2004 il quale ha introdotto il controllo delle emissioni acustiche;
- D.Lgs. n. 93/2000 relativo al re-

cepimento della direttiva PED e, in particolare, l'art. 19 per la regolamentazione dell'esercizio degli apparecchi a pressione;

- D.M. 1° dicembre 2004, n. 329, «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93».

Il D.Lgs. n. 81/2008 non ha abrogato, né esplicitamente modificato, la regolamentazione nazionale relativa agli apparecchi a pressione, poiché, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lettera d), risultando abrogata «ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso», soltanto i contenuti dei regolamenti sopra elencati, manifestamente in contrasto o diversamente elaborati negli articoli del TU stesso, devono essere considerati abrogati; pertanto, i restanti contenuti e i relativi articoli e commi restano vigenti, in particolare quei contenuti e articoli che avevano stabilito quali attrezzature a pressione devono essere soggette alle verifiche di primo impianto da parte degli enti di controllo.

COMPITI E ATTRIBUZIONE DELL'ISPESL

Esaminando i contenuti degli artt. 9 e 71, D.Lgs. n. 81/2008, si può constatare che le vigenti attribuzioni di compiti all'IspeSL sono state riconfermate, oltre a esserne state aggiunte altre.

Oltre ai controlli iniziali per assicurare la corretta installazione e il buon funzionamento, il datore di lavoro, per le attrezzature/insiemi riportate nell'Allegato VII, ha l'ob-

bligo di predisporre (art. 71, comma 11) verifiche periodiche di controllo da parte di enti di controllo; in particolare, la prima di queste verifiche è attribuita all'ISPESL e le successive alle ASL territoriali. Nell'ambito di tutte le attrezzature certificate e marcate CE, la cui installazione è regolata dall'art. 71, è presente una particolare categoria denominata "attrezzature a pressione" normata dalla direttiva europea 97/23/CE, "direttiva PED", recepita in Italia dal D.Lgs. n. 93/2000. L'art. 19 di questo decreto ha regolamentato l'installazione nel mercato italiano e la sorveglianza in esercizio delle attrezzature/insiemi a pressione certificate CE, rimandando a successivi decreti ministeriali (in particolare, all'attuale D.M. n. 329/2004) l'individuazione delle attrezzature/insiemi a pressione che dovranno essere assoggettate a verifiche di primo impianto (o di messa in servizio) e a verifiche periodiche da parte di enti di controllo o di soggetti verificatori o soggetti preposti. Il D.M. n. 329/2004 ha precisato dettagliatamente le attrezzature da sottoporre alle verifiche di primo impianto e periodiche da parte degli enti preposti, la cui individuazione è ora esplicitata dallo stesso D.Lgs. n. 81/2008 che, all'art. 9, comma 2, ha confermato che l'ISPESL deve operare in funzione delle attribuzioni assegnate dalla normativa vigente e, al comma 6, lettera e), ha ribadito che lo stesso Istituto «è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature sottoposte a tale regime» come quelle trattate dal D.M. n. 329/2004 anticipato dal D.Lgs. 93/2000. Di conseguenza, in mancanza di chiarimenti circa la natura e la finalità della prima delle verifiche periodiche, di cui all'art. 71, e con le dovute precauzioni³⁾, è

3) Si veda la nota 1.



possibile prevedere, in base al combinato disposto degli articoli sopra citati, per le attrezzature a pressione marcate CE (o per le attrezzature equivalenti pregresse alla "direttiva PED") elencate nell'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, il seguente regime di sorveglianza da parte dell'ISPEL:

- per le attrezzature per le quali la legislazione italiana vigente non abbia previsto il controllo obbligatorio della verifica di primo impianto o di messa in servizio da parte di un ente preposto, l'ISPEL è tenuto a effettuare la prima delle verifiche periodiche (art. 71);
- per le attrezzature per le quali la legislazione italiana vigente ha espressamente previsto il controllo obbligatorio della prima verifica o della verifica di primo impianto o di messa in servizio da parte di un ente preposto, l'Istituto è tenuto a effettuare la verifica di primo impianto o di messa in servizio [art. 9, comma 6, lettera e)].

SOGGETTI PREPOSTI O VERIFICATORI

È importante sottolineare che l'intervallo di tempo richiamato dalla circolare del Ministero delle Attività produttive 23 maggio 2005, «nelle more dell'emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma più specifica i soggetti preposti citati dal regolamento del 1/12/2004, n. 329», sia da considerarsi completamente scaduto con la pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e che, pertanto, eventuali successive verifiche di sicurezza sulle attrezzature a pressione (primo impianto e verifiche periodiche) effettuate dagli organismi notificati e dagli ispettori degli utilizzatori devono considerarsi illegittime e, quindi,

non valide per l'assolvimento degli obblighi di cui al D.M. n. 329/2004 (soggetti preposti).

SPECIFICHE TECNICHE E APPLICATIVE

È necessario e opportuno evidenziare, infine, il contenuto del comma 13, art. 71, D.Lgs. n. 81/2008, il quale, fra l'altro, ha stabilito che «le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministro della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Da questo disposto si può dedurre che le specifiche tecniche relative all'esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione (art. 3, D.M. n. 329/2004), elaborate in collaborazione con l'ISPEL e con l'UNI, dovranno essere successivamente approvate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e dal Ministero della Salute.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Infine, l'ultima voce dell'Allegato VII ha stabilito che i generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento ad acqua calda, con temperatura non superiore a quella di ebollizione e con potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW, devono essere assoggettati a verifiche periodiche quinquennali.

Gli impianti di riscaldamento, indipendentemente dalla potenzialità dei focolari, possono essere immessi sul mercato come "insiemi" certificati CE PED (se almeno un'attrezzatura a pressione facente parte dell'impianto rientra in una delle quattro categorie di rischio previste dalla "direttiva

PED") e, pertanto, potrebbero essere esclusi dalla verifica di primo impianto se risultassero rispettate le condizioni di esclusione previste alla lettera d), art. 5, D.M. n. 329/2004. In tal caso, la prima delle verifiche quinquennali (se la potenza al focolare è superiore a 116 kW) dovrà essere effettuata dall'ISPEL ai sensi dell'art. 71, D.Lgs. n. 81/2008.

In alternativa, sia che l'impianto costituisca un "insieme" che non rispetti la condizione della lettera d), sia che l'impianto (contenente attrezzature certificate CE PED) risulti assemblato sul luogo di installazione, dovrà essere applicato l'art. 6, D.M. n. 329/2004, con relativa verifica di primo impianto o di messa in servizio prevista dall'art. 4; in questo caso, la verifica [art. 9, comma 6, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008] dovrà essere effettuata dall'ISPEL. Inoltre, in alternativa, se nell'impianto di riscaldamento non è presente alcuna attrezzatura che rientri in una delle quattro categorie di rischio della "direttiva PED", allora si rientra nell'art. 3, paragrafo 3, stessa direttiva, e non si applica, a questo impianto, il D.M. n. 329/2004 ai sensi delle esclusioni previste nell'art. 2, comma 1, lettera g). In tal caso, però, essendo ancora in vigore il D.M. 1° dicembre 1975, Titolo II, e le relative specifiche tecniche applicative, raccolta R dell'ISPEL, l'impianto di riscaldamento (se con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h) deve essere denunciato all'Istituto che ne approverà il progetto e, successivamente, ne verificherà il primo impianto. Comunque, tutti e tre i tipi di impianto di riscaldamento saranno assoggettati a verifiche periodiche quinquennali da parte delle ASL soltanto se la potenzialità globale dei loro focolari supererà il valore di 116 kW. ●